

Verifica del Passivo – parte prima

22.10.2025

dott. Daniele Dagna

1. LA RESTITUZIONE ANTICIPATA, LE DOMANDE DI RIVENDICA E DI RESTITUZIONE DEI BENI, CASO PRATICO

1.a Restituzione anticipata – art. 196 CCII

Principali articoli di rilievo

196.1 “In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, dispone che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.”

151.2 “Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.”

210 “1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione. 2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile. 3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.”

Effetti e rilievi preliminari

restituzione senza inclusione nell'inventario – non apprensione da parte del curatore – non necessaria domanda di rivendica da parte del terzo – solo beni mobili – diritto del terzo reale o personale – utilità restituzione evitando spese e oneri di custodia o indennitari.

Deroga → riferimento al 151.2 e al 210 in ordine al procedimento è completa; in riferimento al 210 in realtà va intesa in senso più sfumato soprattutto in riferimento alla prova.

Requisito della chiarezza e immediatezza della riconoscibilità del bene come altrui

Regime probatorio per conseguire il bene – ordinario e speciale (210 CCII in realtà molto affini - differenza appunto nell'intensità della prova fornita).

La prova dev'essere infatti, almeno quella del 210 CCII e cioè rispettare i canoni del 621 c.p.c. ed essere anzi più intensa atteso che deve giustificare: 1. l'assenza di accertamento del diritto nel procedimento ordinario contraddistinto dal contraddittorio con i creditori e, nel caso delle azioni di restituzione e rivendica, anche con il debitore; 2. L'assenza di attività istruttoria.

Procedimento

Il potere decisorio spetta al giudice delegato - curatore e cdc hanno una funzione solo consultiva – l'istanza deve pervenire dalla parte interessata.

→ in concreto la richiesta può venire dal curatore che recepisce istanza del terzo e magari sente prima cdc se c'è e l'influenza del curatore è rilevante.

Reclamo

Il decreto è reclamabile al collegio per disposizione generale dell'articolo 124 CCII.

Da chi? dal curatore, dal comitato dei creditori, da ogni altro interessato e cioè nel caso dal terzo o da altri che pretendono di avere diritti sul bene.

E il debitore? Direi di sì in ragione del disposto del 124 CCII e dell'ultimo comma dell'articolo 204 CCII secondo cui *"Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca o pegno a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso. Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore può intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 206."*

Effetti ed effetti extra-concorso (differenze con rivendica restituzione nella verifica ordinaria del passivo)

Tribunale Monza, Sez. III, 31/05/2016 → il decreto con il quale il giudice delegato dispone la restituzione dei beni mobili sui quali siano chiaramente riconoscibili diritti reali o personali vantati da terzi, non ha efficacia al di fuori del fallimento - ora liquidazione giudiziale

In realtà anche meno → il valore della decisione è cautelare. E' possibile la successiva azione di restituzione del bene alla procedura concorsuale, qualora dovesse emergere in seguito la prova che sul bene, contrariamente a quanto ritenuto in sede di inventario, il debitore deteneva un valido diritto reale.

Casistica

Bene di proprietà del debitore gravato da diritto di godimento del terzo: nell'ipotesi in cui il debitore abbia su un bene un diritto di proprietà o altro diritto reale, ma il bene sia gravato da diritto di godimento di terzi, provato da titoli opponibili, è richiesta l'inventariazione perché il bene dovrà essere descritto e stimato in funzione del successivo realizzo ed inoltre al termine dell'esercizio del godimento il bene dovrà essere restituito.

Il procedimento di restituzione 196 CCII pare dunque applicabile in punto consegna del bene, ma non in riferimento alla deroga alla necessità d'inventariare.

Bene già inventariato può essere comunque oggetto di restituzione con il procedimento semplificato del 196 CCII e già 87 bis L.F.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/11/2023, n. 31756: “...Lo stesso art. 87-bis l.fall., infatti, non impone ma solo consente la non inventariazione dei beni oggetto di richiesta di restituzione a stralcio, per cui questa ben potrebbe essere esaminata e disposta, dato che altri sono i requisiti integranti il provvedimento negativo;”

1.a.2 Caso a parte

Art. 180. Restituzione di cose non pagate

1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

Caso dell’acquirente nei cui confronti viene aperta la liquidazione giudiziale: se il venditore in bonis ha spedito prima dell’apertura della LG e questo non è ancora a disposizione del debitore in liquidazione il venditore può riavere il bene salvo che a) non decida diversamente o b) il curatore non decida diversamente.

1.a.3 Caso concreto spinoso

Sgombero più restituzione e altri beni

proposta formulata dal terzo:

in istanza ai sensi del 196 trasmessa dal curatore di restituzione di beni mobili, si dà atto della presenza nel capannone di una gran varietà di rifiuti e di altri beni mobili di proprietà meno certa in capo al terzo e il terzo oltre a richiedere la consegna immediata dei beni di sua evidente proprietà propone anche di acquisire gli altri beni mobili presenti nel capannone in cambio dello smaltimento, a propria cura e spese, di tutti i rifiuti di qualsivoglia natura rinvenuti nel capannone ancora occupato dalla debitrice in LG e nelle adiacenze dello stesso.

Va accolta? Che tipo di istanza è? E’ stata trattata come una richiesta di transazione.

1.b Domande di rivendica e restituzione – ordinaria procedura di valutazione

Principali articoli di rilievo

Art. 201. Domanda di ammissione al passivo

Comma 3. Il ricorso contiene:

b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione,

Comma 7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.

Art. 210. Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione

1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.
2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.
3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.

Art. 204

5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca o pegno a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso. Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore può intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 206.

Contenuto della domanda

la domanda dal punto di vista formale è analoga alla domanda d'insinuazione del credito al passivo - con ricorso da trasmettere telematicamente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, insieme ai documenti probatori di supporto - e:

- deve recare la descrizione del bene con gli elementi necessari ad individuarlo;
- deve indicare e documentare il diritto in base al quale si chiede la restituzione o la rivendica;

I beni oggetto di domanda possono essere sia infungibili che fungibili ma “Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/05/2021, n. 13511: *“In sede fallimentare le cose mobili fungibili, compreso il denaro, sono rivendicabili solo se sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento.”*

Attenzione alla differenza tra richiesta di somma in prededuzione e rivendica di bene fungibile (denaro) sono due domande diverse e non si può mutare la domanda.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/05/2025, n. 13098: *In tema di procedure concorsuali, il petitum della domanda di ammissione del credito in prededuzione non è equivalente a quello della domanda di rivendica di una somma di denaro: infatti, la prededuzione opera su tutto il patrimonio del debitore sottoposto alla procedura concorsuale, salva solo la parte destinata ai creditori garantiti da pegno o ipoteca del ricavato della vendita dei beni gravati da tali garanzie; viceversa la rivendica, per definizione, opera soltanto su determinati beni, che vengono sottratti alla liquidazione concorsuale, per essere restituiti al loro titolare.*

Differenze presupposti domanda di rivendica e di restituzione – riflessi sulla prova

Domanda di rivendica → viene fatto valere il diritto di proprietà o un altro diritto reale che legittimi il reclamo del possesso del bene;

Domanda di restituzione → viene azionato un diritto personale al rilascio di un immobile - anche in funzione dell'esito vittorioso di un'azione di nullità, simulazione, risoluzione, rescissoria o revocatoria - o alla consegna di un bene mobile o altro diritto determinato, che risulti incompatibile con quello della curatela alla liquidazione di esso. Tale azione si può spiegare unitamente o subordinatamente alla prima.

Nella rivendica viene in rilievo un diritto autodeterminato, che contraddistingue i diritti reali di godimento o di garanzia; nella restituzione, al contrario, si discorre di diritti eterodeterminati, i quali presuppongono la deduzione dello specifico fatto che attribuisce il diritto di credito alla prestazione di dare all'esito di un rapporto obbligatorio [sul punto C. civ., s.u., 28.3.2014, n. 7305]

Regime probatorio

Richiamo art. 621 c.p.c. → Il regime probatorio esclude la possibilità della prova per testimoni, salvi i rari casi previsti nell'art. 621 cpc, dovendo dimostrarsi la fondatezza del diritto mediante i principi basati sulla opponibilità alla massa e sulla data certa.

Di conseguenza anche la prova per presunzioni è inibita nelle stesse ipotesi ex art. 2729. cpv. [C. n. 18.8.2017, n. 20191; C. 6.7.2015, n. 13884].

Rivendica

Sviluppo della giurisprudenza **principio della c.d. doppia prova**, mutuato dall'opposizione di terzi nelle procedure esecutive → per ottenere la rivendica occorre dimostrare non soltanto il proprio diritto reale, ma anche il rapporto (obbligatorio) in virtù del quale il bene sia eventualmente detenuto dal debitore sottoposto a L.G.

→ serve ad escludere che il debitore possa avere un titolo prevalente su quello dell'istante [cfr. C. sez. I, 4.11.2022, n. 32565; C. 14.1.1999, n. 352, cit.; C. 10.12.1984, n. 6482].

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 09/12/2020, n. 28105: Il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, sia di avere acquistato in passato la proprietà del bene, sia che il bene stesso non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, trovando applicazione a tal proposito il predetto art. 621 cod. proc. civ.

Pseudo eccezione → rivendica di beni mobili gravati da riserva di proprietà → il rivendicante è tenuto unicamente a provare il contratto contenente il patto di riservato dominio, spettando alla curatela resistente l'eventuale dimostrazione dell'integrale pagamento del prezzo d'acquisto dei beni e della loro conseguente non retrocedibilità al richiedente [Cass. sez. I, 24.11.2021, n. 36541].

Restituzione

La domanda di restituzione si basa su un diritto personale → dev'essere supportato da idonea documentazione anche relativa alla cessazione, inefficacia o risoluzione del vincolo contrattuale, senza dover provare il diritto dominicale.

Il creditore per conseguire la consegna del bene deve quindi provare:

- l'esistenza del contratto in base al quale il debitore in LG ha la disponibilità del bene;
- l'inefficacia (in senso lato) originaria o sopravvenuta del vincolo a) in via fisiologica, per la scadenza di contratti cui conseguono effetti restitutori (ad es. per decorso del termine della locazione) o b) in via patologica, per cessazione degli effetti di un contratto non restitutorio (come nullità, annullamento o risoluzione della compravendita) o restitutorio (risoluzione del leasing o locazione, scioglimento del rapporto pendente ex artt. 172 ss. CCII).

Usucapione.

Posizioni discordanti in Cassazione:

a) l'accertamento del passivo è procedimento strutturalmente inidoneo ad accogliere un giudizio di accertamento di compiuta usucapione e quindi dev'essersi verificato e accertato prima dell'apertura della procedura di fall ora LG [C. sez. VI, 13.5.2021, n. 12736]

b) la trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento è inidonea ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, poiché l'interruzione del possesso consegue solo all'azione del curatore volta al recupero del bene mediante lo spossessamento del soggetto usucapente nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c. (Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/01/2024, n. 192; C. sez. II, 31.5.2021, n. 15137 e altre, rese tra rivendicanti e procedure).

Aggiungo un dato → il 210 parla di azioni di rivendica e quella di usucapione è pur sempre un'azione di rivendica → allora forse è corretto applicare il 621 c.p.c. e quindi anche ammissibile l'azione di usucapione, ma il regime probatorio rende veramente difficile dar la prova dell'esercizio del possesso utile ultraventennale.

→ in realtà l'usucapente potrebbe anche agire in rivendica verso l'aggiudicatario del bene usucapito e così aggirare il problema.

Sospensione liquidazione

Domanda tempestiva → Art. 201 co. 7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.

istanza ha natura cautelare e presuppone l'accertamento della sussistenza del fumus e del periculum in mora; ma si ritiene anche che si dovrebbe verificare la sussistenza solo del primo presupposto in quanto il secondo è implicito nello scopo liquidatorio della procedura.

Il giudice delegato decide con decreto motivato avverso il quale è possibile il reclamo ex art. 124 CCII

Domanda tardiva → art. 226 CCII sec. periodo Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.

Attenzione che si applica comma terzo art. 208 e quindi ulteriore difficoltà per le domande ultratardive.

Assenza o perdita del bene e trasformazione della domanda

Bene in astratto sussistente nel patrimonio del debitore liquidato, ma non acquisito: 210 CCII → il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso.

Bene acquisito ma il curatore ne perde il possesso della cosa dopo averla acquisita → il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.

Richiamo alle norme del mandato

Il comma secondo dell'art. 210 fa salve le disposizioni in tema di mandato

Significa che se il mandatario senza rappresentanza va in LG ed il contratto si scioglie ai sensi dell'articolo 183, c. 2, CCII, sorge in capo al mandante in bonis il diritto ad agire in rivendica nei confronti del mandatario in procedura che aveva acquistato un bene in esecuzione del mandato.

Se l'acquisto era avvenuto ad opera del mandatario spendendo il nome del mandante, l'effetto si sarebbe prodotto direttamente in capo a quest'ultimo a termini dell'art. 1388 c.c. con legittimazione anche in tal caso alla domanda di restituzione/rivendica.

Pubblicità ed efficacia della pronuncia di accoglimento

Art. 210 terzo comma: Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.

Art. 204 comma quinto: Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca o pegno a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso. Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore può intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 206.

→ Il decreto che accoglie la domanda di rivendica relativa a beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale: il decreto, anche se emesso in sede di impugnazione ex art. 207, deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme (artt. 2643, 2651, 2684, 2686 c.c.).

→ tali pronunce sono quindi stabili oltre la chiusura della LG come si comprende: a) a contrario dall'art. 204 che limita l'effetto endoconcorsuale a determinate categorie di pronunce; b) dalla necessità di trascrizione per l'opponibilità a terzi, c) ex art. 217 terzo comma CCII che non prevede la cancellazione di tali trascrizioni.

Terzo titolare di diritto reale di garanzia su beni del debitore ipotecati o dati in pegno per debito altrui

LEGGE FALLIMENTARE → sono intervenute SSUU → C. s.u.. 27.3.2023 n. 8557; “i creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007, avvalersi del procedimento di verifica dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento [...] “detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati” es. proponendo, ove pretermessi, reclamo avverso il piano di riparto.

MA OGGI CCII → art. 201 co. 1 e 204 c.5: Le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura e ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui devono essere proposte nella procedura di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

Caso della domanda di risoluzione in rapporto con la pretesa restitutoria

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 17/05/2024) 05/02/2025, n. 2931 ha rimesso il tema alle sezioni unite riepilogando le molteplici sfaccettature.

La domanda solo tesa ad ottenere la liberazione del terzo in bonis sicuramente procedibile e deve proseguire.

Altre domande molto varie: domanda di risoluzione classica, domanda di accertamento della risoluzione, domanda di simulazione, annullamento, nullità, domande di risoluzione contrapposte tenuto conto che la giurisprudenza impone di valutare i reciproci inadempimenti.

Vedremo. Propendo per tesi dell'attrazione alla sede concorsuale per rispetto del principio del contraddittorio e del tenore testuale del secondo periodo del quinto comma del 172 CCII.

Revocatoria del creditore che vede il bene conteso finire nella liquidazione giudiziale del cessionario, soccombente nell'azione ex artt. 2901 c.c.

A) Creditore dell'alienante che ottiene sentenza favorevole di revocatoria rispetto alla cessione di un bene ceduto dal suo debitore ad un cessionario poi sottoposto a LG.

Se la domanda è stata introdotta e trascritta prima dell'apertura della procedura concorsuale a carico dell'acquirente “il diritto tutelato in revocatoria integra una passività dalla quale il patrimonio del fallito dev'essere depurato prima della ripartizione dell'attivo fra i creditori concorsuali: onde l'attore vittorioso in revocatoria, che non è creditore diretto del fallito (acquirente) e non partecipa quindi al concorso formale, può ottenere, **in sede di distribuzione del ricavato della vendita fallimentare dell'immobile, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso l'alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali** [C. 2.12.2011, n. 25850 e Cass. 8557/2023].

B) Azione revocatoria esperita dopo l'apertura del fallimento del cessionario o comunque in assenza dei requisiti di cui sopra → in tale evenienza il creditore dell'alienante, che non può promuovere l'azione

con la finalità di recuperare il bene ceduto, stante l'intangibilità dell'asse fallimentare, deve insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione [C. s.u., 24.6.2020, n. 12476, cit.]:

2. INTERVENTI SPOT

2.a Il progetto di stato passivo - osservazioni - Tempestività delle osservazioni e conseguenze

I creditori, con le osservazioni scritte non possono modificare la domanda di ammissione al passivo: né per la causa petendi né per il petitum [C. civ., sez. I, ord., 27.12.2022, n. 37802; C. civ., sez. VI - 1, ord., 31.1.2022, n. 2899]; possono procedere con la emendatio libelli [C. civ., sez. I, ord., 27.12.2022, n. 37802; C. civ., sez. VI - 1, ord., 4.2.2022, n. 3613].

Attenzione però alla recente evoluzione della giurisprudenza in tema di mutamento della domanda → per cui si ammette la proposizione di domanda alternativa fondata sui medesimi presupposti di fatto già allegati.

C'è giurisprudenza in tema di opposizione a stato passivo che dice infatti che: *“Nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo, sono inammissibili domande dell'opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui entro il primo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è consentita la "mutatio" di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa petendi, sempre che essa, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; il procedimento di opposizione allo stato passivo ha infatti natura impugnatoria, è disciplinato specificamente dall'art. 99 l.fall. e si coordina necessariamente con quanto previsto dall'art. 101 l.fall., non consentendo perciò l'applicazione, neppure analogica, dei principi espressi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva ritenuto di ammettere il credito dell'opponente sulla base di una domanda subordinata di arricchimento indebito, ex art. 2041 c.c., proposta per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo)”* (Cass. civ. Sez. I Sent., 24/02/2022, n. 6279).

Inoltre occhio → Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 31.1.2022, n. 2899 *“l'allegazione - dopo il deposito del progetto di stato passivo ma prima dell'udienza di verifica - di una ragione di prededucibilità del credito già insinuato in via chirografaria integra una ammissibile precisazione (o "emendatio") della domanda, e non già una inammissibile "mutatio libelli", qualora i fatti costitutivi della prededuzione siano stati già tempestivamente dedotti con la richiesta di insinuazione”*

La mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione.

Questioni sollevate tardivamente o documenti prodotti tardivamente → funzione del termine: concentrare in un'unica sede pubblica e spedita il confronto tra le parti e l'assunzione di decisioni. In difetto di tempestività delle osservazioni ciò può non essere possibile.

Conseguenze → no termine perentorio quindi no inammissibilità, ma diritto di replica al curatore - procrastinazione dell'udienza - effetti sulle spese nell'eventuale procedimento di opposizione a stato passivo.

2.b Casi di nullità del mutuo

La nullità del mutuo → eccezione o meglio rilievo del curatore

Effetto → rigetto della pretesa in sede di verifica del passivo.

Ragioni di nullità in generale prospettate: violazione norme imperative (nel caso penali bancarotta; indebita percezione di erogazioni in danno dello stato aventi carattere imperativo in ragione del rilievo e nella natura collettiva degli interessi violati fondati sull'art. 41 Cost.); nullità per illiceità della causa o per illiceità del motivo comune ad entrambi i contraenti.

Giurisprudenza sul punto: Cass. 16706/2020; Tribunale di Torino sez. sesta civile 4.10.2022 fonda dichiarazione di nullità su violazione norma imperativa bancarotta; Tribunale Asti Decr., 08/01/2024 e Decreto 6.12.2023 fondano nullità illiceità della causa e anche contrarietà a norme imperative, Cassazione Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/10/2024, n. 26248.

Cassazione in realtà cassa Torino per difetto di motivazione, ma non contesta i precedenti (Cass. 16706/2020 e Cass. 4376/2024) in tema di nullità del mutuo per contrarietà norme imperative penali.

3. L'udienza di stato passivo, i casi di rinvio dell'udienza, istruttoria in sede di verifica e le eventuali trattative

osservazioni e trattative all'udienza

in seguito alla presentazione di osservazioni o alla comparizione in udienza del creditore che contesti la proposta del curatore, potrebbero svolgersi confronti in udienza e può essere utile valutare da parte del giudice l'accoglimento parziale, se ritenuta almeno in parte fondata, della richiesta del creditore.

istruttoria in sede di verifica

Art. 203 "Il giudice delegato può procedere ad atti d'istruzione su richiesta delle parti compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento".

Gli atti d'istruzione sono quindi possibili solo se compatibili con le esigenze di speditezza del procedimento → il giudice deve ragionare come in una causa cautelare-

Verosimilmente impossibile CTU (considerato il termine di 8 giorni del 204), informazioni PA, più probabile deposizione, ordine esibizione documenti. In concreto molto raro.

rinvio ad altra udienza

art. 204 co. 3 CCII → Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Il termine di rinvio non è perentorio e può essere derogato dal giudice.

La funzione può essere quella di consentire al curatore approfondimenti, scongiurando opposizioni allo stato passivo.

Effetto è l'assunzione di decisioni sulle domande senza dichiarazione esecutività SP (art. 204 comma 4 CCII (Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto). Con conseguente impugnabilità della decisione solo dalla successiva dichiarazione di esecutività.